

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 1/2018 PER I DANNI DETERMINATI DALL'ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO VERIFICATISI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA IL 13.08.2023 .

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con i presenti criteri direttivi sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati per i danni subiti a causa dell'evento che ha colpito il territorio del Comune di Bardonecchia il 13 Agosto 2023 - O.C.D.P.C n. 1038 del 9 novembre 2023 e che hanno presentato il Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione".
2. Il contributo per immediato sostegno alla popolazione è correlato alla perdita di integrità funzionale dell'immobile, che deve essere inoltre l'abitazione principale come definita all'art. 2 comma 2.
3. I Comuni conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo al fine di poterne tenere conto nel quadro delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste, nell'ambito delle quali si potrà tenere conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti o riscossi per le medesime finalità.

Art. 2

Finalità del contributo

1. I contributi sono concessi per il ristoro dei danni subiti dai nuclei familiari **la cui abitazione principale**, abituale e continuativa **risulti compromessa**, a causa dell'evento calamitoso, **nella sua integrità funzionale**.

A tal fine si specifica che per "Integrità funzionale" si intende che siano garantite gli standard funzionali minimi di abitabilità. Il Comune è tenuto a valutare il livello di compromissione dell'edificio ed in particolare se quest'ultimo conservi i requisiti minimi di agibilità.

E' da ritenere ammissibile il contributo per il primo sostegno anche qualora l'edificio non sia stato dichiarato inagibile, ma abbia subito danni per i quali i suoi requisiti dimensionali e prestazionali non siano più tali da poterlo considerare abitabile.

In particolare il contributo è finalizzato:

a) **agli interventi su aree/fondi esterni, anche non pertinenti all'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile e sgomberata** qualora gli stessi consistano ad esempio nel ripristino o realizzazione di opere di consolidamento, di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato, di muri di contenimento e opere a difesa e protezione dello stesso a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato siano funzionali ad evitarne la delocalizzazione; è facoltà dell'Ente che espleta l'attività istruttoria (Comune) richiedere eventuali integrazioni utili alla definizione dell'istanza (es. breve relazione tecnica a firma di tecnico abilitato).

b) **al ripristino di aree e fondi esterni pertinenti all'abitazione principale** qualora strettamente funzionali all'accesso e/o alla fruibilità della stessa.

c) **al ripristino strutturale e funzionale dell’abitazione principale danneggiata o di parti comuni danneggiate di edifici residenziali** limitatamente ai danni a:

- elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura, pavimentazione, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale);
- serramenti interni ed esterni;
- impianti: termico, climatizzazione, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan;
- ascensore e montascale;

d) **al ripristino, funzionale all’utilizzo dell’abitazione, delle pertinenze, distrutte o danneggiate, qualora le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto all’abitazione;** per la definizione di unità e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

2. Per **“abitazione principale”** si intende quella in cui alla data dell’evento calamitoso risulta ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, **la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (es.: locazione, comodato).**

L’Organismo Istruttore (comune) verifica attraverso le proprie banche dati (es. Ufficio tributi) la veridicità di quanto dichiarato nella Sezione 2 del Modulo B1;

3. **Per le parti comuni di un edificio residenziale**, il contributo è concesso se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale come sopra definita.

4. Nel caso di “associazione senza scopo di lucro”, i danni all’**immobile costituente sede legale e operativa** dell’associazione stessa, sono ammissibili a contributo qualora risulti di proprietà della medesima associazione alla data dell’evento calamitoso; sono esclusi pertanto dall’ambito applicativo della presente direttiva gli immobili, sedi di associazioni senza scopo di lucro, di proprietà di un ente pubblico.

Art. 3

Massimali entro cui determinare i contributi

1. I contributi sono concessi entro il **massimale di € 5.000,00** come previsto all’O.C.D.P.C. n. 1038 del 9 novembre 2023 – art. 4 punto 3 e sono determinati **nella misura del minor valore tra l’importo segnalato attraverso il Mod.B1 e la spesa sostenuta.**

Tale spesa deve essere comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità). Nel caso di pagamenti mediante assegno, deve essere presentata idonea quietanza (dichiarazione dell’istituto bancario o estratto conto che ne attesti il pagamento). Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Le spese tecniche sono ammesse a contributo, fermo restando il massimale di cui sopra, solamente nel caso in cui le stesse risultino strettamente indispensabili per la fruizione dell’immobile e nella misura massima di 750 € (oneri fiscali e previdenziali inclusi).

Le eventuali migliorie risultano a carico dei beneficiari del contributo, a differenza di eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, che sono ammissibili all’interno del contributo.

Art. 4

Danni esclusi

1. Non sono ammissibili a contributo i danni riguardanti:

- a) immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano comunque nell'ambito applicativo della presente direttiva, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale, ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) le pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso le stesse si configurino come distinte unità strutturali, rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
- c) le aree e i fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso all'abitazione principale, se non ricorrono le condizioni previste all'articolo 2;
- d) gli edifici abitativi e le sedi di associazioni senza fini di lucro realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'art. 34 - bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/01;
- e) gli edifici abitativi o le sedi di associazioni senza fini di lucro che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- f) gli edifici abitativi che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) i beni mobili e i beni mobili registrati.

Art. 5

Documentazione per la rendicontazione dei lavori

1. I beneficiari del contributo devono presentare al Comune, **preferibilmente a mezzo pec**, la seguente documentazione:

- Fatture debitamente quietanzate con pagamenti tracciabili;
- Durc della/e Ditta/e che ha/hanno eseguito i lavori validi alla data del pagamento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che gli interventi non vengono effettuati in immobili realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche edilizie e catastali (**Allegato 5**);
- Eventuale copia verbale di assemblea condominiale;
- Eventuali Modelli B2, B3, B4;
- Estremi del conto corrente bancario su cui versare la somma spettante, da comunicare al comune mediante dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 (**Allegato 4**)

2. Non sono ammesse a contributo, le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es. ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo; sono ammesse a contributo solo le forniture di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia.

3. I beneficiari sono tenuti ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

4. La documentazione può essere presentata al posto del proprietario, dal titolare di diritto reale o personale di godimento (usufruttuario, locatario, comodatario ecc.), dell'unità immobiliare danneggiata se costituente, alla data dell'evento calamitoso, sua abitazione principale, nel caso in cui lo stesso si accoli le relative spese di ripristino; in tal caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo, va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito **modulo B3** ed allegando copia di un suo documento di identità in corso di validità.

5. Nei casi in cui il Comune rilevi che la documentazione della spesa presentata abbia necessità di essere integrata, a pena di inammissibilità, richiede all'interessato le integrazioni del caso, concedendo a tal fine, un termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile. L'integrazione NON può ammettere la sostituzione di fatture già rendicontate.

Art. 6

Parti comuni di un edificio residenziale - delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non ancora eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il **modulo B4**.

2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere integrata con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori; in caso contrario non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 7

Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario, deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il **modulo B2**.

2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Per il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione, decade dal diritto a ricevere il contributo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3

2. L'acquirente non potrà comunque ottenere il contributo, dal momento che non può aver presentato il Modulo B1 durante la ricognizione dei danni.

3. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:

a) della proprietà al terzo che, alla data dell'evento calamitoso, possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.), in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del codice civile;

b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;

c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente (ex art. 43 del codice civile) alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente, a tale data, anche abitazione principale del proprietario.

Art. 9

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 10

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie al Comune

1. Il Commissario provvede ad assegnare le risorse al Comune mediante l'approvazione dell'atto di riparto e a liquidare al Comune l'acconto pari al 70% delle risorse spettanti.

2. Il Commissario, avvalendosi del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, ricevuta la rendicontazione da parte del Comune e verificatane la completezza procede all'erogazione e dell'ulteriore quota fino al 30% a saldo del contributo spettante.

3. Il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento provvederà alla verifica a campione, nella misura minima del 20%, delle rendicontazioni trasmesse relativamente alla corretta applicazione dei criteri previsti dalla presente direttiva, richiedendo eventuali integrazioni al Comune.

Entro 30 giorni dal pagamento del saldo ai beneficiari il Comune dovrà trasmettere i mandati e le quietanze di versamento.

Art. 11

Liquidazione dei contributi agli aventi titolo e rendicontazione delle spese

1. Il Comune, ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e concessione delle risorse finanziarie, provvede all'esecuzione dei controlli sulla base dei presenti criteri e solo in seguito all'esito di tali controlli, procede ad adottare, entro **30 giorni** dalla suddetta comunicazione, l'atto di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo massimo del contributo concesso, specificando che in caso di mancata o parziale rendicontazione delle spese, nei termini prescritti, il contributo verrà ridotto o revocato.

2. Il Comune è tenuto a prendere il codice Cup per l'intero importo dei contributi concessi (Cup cumulativo).

3. Il Comune, a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione e del trasferimento delle risorse procede ad erogare l'acconto ai beneficiari nella misura massima del 70%;

4. Il Comune a seguito del ricevimento da parte dei beneficiari di tutta la documentazione comprovante la spesa sostenuta, e terminate le operazioni di verifica della documentazione prodotta e l'istruttoria, provvede ad inoltrare al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento:

A) modulo di richiesta erogazione a saldo firmato digitalmente in pades o cades (Allegato1)

B) quadro economico a consuntivo firmato digitalmente in pades o cades (Allegato 2)

C) un numero di file in pdf (firmati digitalmente in cades o pades) corrispondenti al numero dei soggetti beneficiari indicati nel prospetto riepilogativo e denominati con il nominativo del soggetto beneficiario ivi indicato, contenenti ciascuno:

1. Domanda di contributo (Modulo B1)
2. Atto di concessione del contributo
3. Fatture della ditta/ditte che hanno eseguito i lavori
4. Durc della Ditta che ha eseguito o eseguirà i lavori (valido alla data del pagamento delle fatture o successivo)
5. Pagamenti tracciabili del soggetto beneficiario verso la/le ditta/ditte che ha/hanno eseguito i lavori (es. copia ricevuta bonifico effettuato)
6. Dichiarazione di conformità Urbanistica, Edilizia e Catastale (Allegato 5)
7. Eventuale copia del verbale di assemblea condominiale
8. Eventuali Modelli B2, B3, B4 (nei casi specificati)
9. Tracciabilità dei flussi finanziari del soggetto beneficiario (Allegato 4)
10. Attestazione di conformità digitale (Allegato 3) a firma del Sindaco o di un funzionario del Comune.
11. Dichiarazione codice Cup
12. Mandato quietanzato del Comune nei confronti del soggetto beneficiario relativo all'acconto del 70%

Ad ogni file denominato con il nominativo del soggetto beneficiario dovrà essere allegata in coda l'attestazione di conformità digitale.

5. Il Comune provvede, a seguito del trasferimento della parte residua del contributo, a liquidare il saldo ai beneficiari e ad inviare i relativi mandati e quietanze al Settore Infrastrutture e Pronto intervento.

Articolo 12

Verifiche e controlli da parte del Comune

Per l'erogazione dell'acconto, il Comune svolge le verifiche istruttorie in relazione:

- a) alla composizione del nucleo familiare che vive, alla data dell'evento calamitoso, in forma abituale e continuativa nell'unità immobiliare interessata, allo scopo di assicurarsi che il contributo sia riconosciuto ad un unico componente del medesimo nucleo;
- b) al requisito dell'uso dell'unità immobiliare di cui trattasi quale abitazione principale, abituale e continuativa;
- c) al fatto che l'unità immobiliare sia risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa;
- d) all'ammissibilità dei danni subiti in conformità a presenti criteri.

Il beneficiario dell'acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente l'acconto ricevuto a pena di revoca dello stesso anche qualora non proceda alla richiesta di saldo

Per l'erogazione del saldo il Comune svolge le verifiche istruttorie in relazione:

- a) alla corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nei presenti criteri;
- b) alla conformità della documentazione giustificativa della spesa.

In caso di rendicontazione totale delle spese da parte del beneficiario, il Comune effettua entrambe le verifiche istruttorie di cui sopra. In tali circostanze all'interessato viene comunque erogato l'acconto, mentre all'erogazione del saldo si provvede a seguito delle verifiche previste sulla rendicontazione trasmessa al Settore infrastrutture e Pronto Intervento .

Qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo dell'acconto ricevuto, la somma eccedente dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno comunicate.

Articolo 13

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Il termine per l'esecuzione degli interventi e per la presentazione della relativa documentazione è fissato in **3 mesi** dall'atto di concessione del Comune al beneficiario; su **istanza motivata** del beneficiario, può essere prorogato dal Comune una sola volta per un massimo di ulteriori 3 mesi.

Art. 14
Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso del personale incaricato dal Comune a tutta la documentazione di riferimento, in occasione di eventuali sopralluoghi e ispezioni.